

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1459/2002 della Commissione, del 9 agosto 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1460/2002 della Commissione, del 9 agosto 2002, che autorizza i trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao** ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1461/2002 della Commissione, del 9 agosto 2002, che fissa taluni quantitativi per l'importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 2002, nel quadro dei contingenti tariffari** ..... 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1462/2002 della Commissione, del 9 agosto 2002, che abroga il regolamento (CE) n. 1231/2002 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Svezia** ..... 7
- Regolamento (CE) n. 1463/2002 della Commissione, del 9 agosto 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli ..... 8
- Regolamento (CE) n. 1464/2002 della Commissione, del 9 agosto 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato ..... 9
- Regolamento (CE) n. 1465/2002 della Commissione, del 9 agosto 2002, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 10

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

2002/651/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla partecipazione della Comunità al gruppo internazionale di studi sulla gomma** ..... 13



**Commissione**

2002/652/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 luglio 2002, che modifica le decisioni da 98/119/CE a 98/131/CE al fine di prorogare i programmi d'orientamento pluriennali per le flotte pescherecce degli Stati membri fino al 31 dicembre 2002 [notificata con il numero C(2002) 2831]** ..... 23
- 

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania (GU L 198 del 27.7.2002)** ..... 47
- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia (GU L 198 del 27.7.2002)** ..... 48

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1459/2002 DELLA COMMISSIONE****del 9 agosto 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	92,6
	096	8,7
	999	50,6
0707 00 05	052	83,4
	999	83,4
0709 90 70	052	66,8
	999	66,8
0805 50 10	388	60,9
	524	68,1
	528	51,4
	999	60,1
0806 10 10	052	124,8
	400	234,5
	600	136,8
	624	59,4
	999	138,9
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
400		106,4
508		79,1
512		98,0
528		103,7
720		137,6
800		115,0
804		96,4
999		102,5
0808 20 50		052
	388	82,2
	512	75,1
	528	90,6
0809 20 95	999	86,5
	028	575,4
	052	517,6
	400	273,0
	404	252,3
0809 30 10, 0809 30 90	999	404,6
	052	110,8
	999	110,8
0809 40 05	064	66,4
	624	181,0
	999	123,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1460/2002 DELLA COMMISSIONE****del 9 agosto 2002****che autorizza i trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 19 luglio 1986 e approvato con decisione 87/497/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo mediante un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 22 dicembre 1994 e approvato con decisione 95/131/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>, autorizza i trasferimenti tra categorie e anni contingentali.
- (2) Macao ha presentato una richiesta di trasferimenti tra anni contingentali il 18 giugno 2002.
- (3) I trasferimenti chiesti da Macao rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 7 e all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(4) È quindi opportuno accogliere la richiesta.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2002, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari di Macao nell'accordo tra la CE e Macao sul commercio dei prodotti tessili, conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2002.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 15.5.2002, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 287 del 9.10.1987, pag. 47.

<sup>(4)</sup> GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1.

## ALLEGATO

743 MACAO					Adeguamento — trasferimento dal 2001			
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2002	Limite derivante dagli adeguamenti precedenti	Quantità	%	Flessibilità	Limite
IB	4	pezzi	14 468 000	14 757 360	578 720	4,0	Trasferimento dal 2001	15 336 080
IB	8	pezzi	7 954 000	5 852 245	397 700	5,0	Trasferimento dal 2001	6 249 945
IIB	13	pezzi	8 769 000	9 382 827	263 070	3,0	Trasferimento dal 2001	9 645 897
IIB	15	pezzi	582 000	622 740	29 100	5,0	Trasferimento dal 2001	651 840
IIB	16	pezzi	480 000	489 600	24 000	5,0	Trasferimento dal 2001	513 600
IIB	26	pezzi	1 247 000	1 334 290	62 350	5,0	Trasferimento dal 2001	1 396 640
IIB	78	kg	1 965 000	1 897 171	98 250	5,0	Trasferimento dal 2001	1 995 421
IIB	83	kg	463 000	472 260	23 150	5,0	Trasferimento dal 2001	495 410

**REGOLAMENTO (CE) N. 1461/2002 DELLA COMMISSIONE****del 9 agosto 2002****che fissa taluni quantitativi per l'importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 2002, nel quadro dei contingenti tariffari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 349/2002 <sup>(4)</sup>, ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità. È necessario stabilire i quantitativi disponibili per l'importazione nell'ultimo trimestre del 2002 nell'ambito dei contingenti tariffari all'importazione previsti all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93.
- (2) I quantitativi disponibili per l'importazione nell'ambito dei contingenti tariffari A/B e C per il quarto trimestre devono essere stabiliti tenendo conto, da un lato, del volume dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 e, dall'altro, dei titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2002.
- (3) Poiché il presente regolamento deve essere applicabile prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il quarto trimestre del 2002, occorre prevederne l'entrata in vigore immediata.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il quarto trimestre del 2002, i quantitativi disponibili per l'importazione nell'ambito del regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane sono fissati in allegato.
2. Per il quarto trimestre del 2002, le domande di titoli d'importazione per i contingenti tariffari A/B e C:
  - a) presentate da un operatore tradizionale, non possono vertere su una quantità superiore alla differenza tra il quantitativo di riferimento che gli è stato assegnato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2002;
  - b) presentate da un operatore non tradizionale, non possono vertere su una quantità superiore alla differenza tra il quantitativo annuo stabilito e notificato all'operatore a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2002.

La domanda di titoli d'importazione è accompagnata da una copia del titolo o dei titoli d'importazione rilasciati all'operatore per i precedenti trimestri del 2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 55 del 26.2.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**Quantità di banane disponibili per contingente tariffario e per categoria di operatori nel quarto trimestre del 2002***(in tonnellate, peso netto)*

Contingenti tariffari	Categoria di operatori	Quantità
A/B	Tradizionali	535 650,472
	Non tradizionali	103 109,762
C	Tradizionali	202 365,918
	Non tradizionali	18 158,877

**REGOLAMENTO (CE) N. 1462/2002 DELLA COMMISSIONE****del 9 agosto 2002****che abroga il regolamento (CE) n. 1231/2002 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1231/2002 della Commissione <sup>(3)</sup> prevede la sospensione della pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM II a (acque comunitarie), Mare del Nord da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia.
- (2) Il 12 luglio 2002, la Germania ha trasferito alla Svezia 300 t di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM II a (acque comunitarie), Mare del Nord. È opportuno

quindi autorizzare la pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM II a (acque comunitarie), Mare del Nord da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1231/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1231/2002 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GUL 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GUL 180 del 10.7.2002, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1463/2002 DELLA COMMISSIONE****del 9 agosto 2002****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1110/2002 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le uve da tavola, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del

regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le uve da tavola esportate dopo il 9 agosto 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1110/2002 per le uve da tavola la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 9 agosto 2002 e prima del 17 settembre 2002, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

<sup>(3)</sup> GU L 168 del 27.6.2002, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1464/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 agosto 2002**  
**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(3)</sup>. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quota-

zioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 24,385 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1465/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 agosto 2002**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1393/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1416/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1393/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1393/2002 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU L 205 del 2.8.2002, pag. 75.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(2)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media <sup>(1)</sup>	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup>	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	8,01
1002 00 00	Segala	23,93
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	23,93
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(4)</sup>	23,93
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	42,99
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(5)</sup>	42,99
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	34,02

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

<sup>(4)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

<sup>(5)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

**Elementi di calcolo dei dazi**

(periodo dal 31.7.2002 all'8.8.2002)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	138,10	133,93	125,44	99,50	179,63 (**)	169,63 (**)	109,79 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	22,28	11,83	12,88	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	20,88	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,76 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,31 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2002

relativa alla partecipazione della Comunità al gruppo internazionale di studi sulla gomma

(2002/651/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il gruppo internazionale di studi sulla gomma (IRSG) è stato istituito nel 1944 dopo la fine del piano internazionale di regolamentazione della gomma, in funzione dal 1934. Il gruppo ha approvato una serie di modifiche al regolamento interno in occasione delle riunioni dei capi di delegazione tenutesi durante la trentaseiesima e trentasettesima assemblea delle nazioni a Tokyo (marzo 1995) e a Phuket (aprile 1996).

(2) L'IRSG è un'organizzazione intergovernativa avente lo statuto di organizzazione internazionale, situata nel Regno Unito, in virtù di un accordo di sede con il governo del Regno Unito, firmato il 14 febbraio 1978, che definisce i privilegi e le immunità del gruppo e del suo segretariato. Obiettivo del gruppo è quello di «... rappresentare un centro di discussione dei problemi che interessano la produzione e il consumo nonché il commercio di gomma naturale e sintetica e raccogliere e diffondere informazioni statistiche complete del settore.»

(3) Il gruppo dispone di un segretariato diretto da un segretario generale, responsabile del gruppo e del comitato esecutivo. Dal punto di vista amministrativo il segretariato generale dipende dal comitato esecutivo che si riunisce da quattro a sei volte all'anno e che comprende quattordici governi membri eletti in occasione della riunione annuale. Il presidente del gruppo è eletto per un periodo di due anni in occasione delle riunioni annuali e,

ex officio, opera presso il comitato esecutivo. L'organo più importante è costituito dai capi di delegazione che tengono riunioni annuali o riunioni straordinarie.

(4) Le attività del gruppo forniscono un centro di discussione circa questioni che riguardano il settore della gomma su scala mondiale, nonché la raccolta, la convalida e la pubblicazione di statistiche affidabili circa la produzione, il consumo e il commercio in materia di gomma naturale e sintetica. Il gruppo è finanziato per lo più dai contributi dei governi membri. Del bilancio approvato, il 60 % proviene dai contributi di base versati con importi identici da tutti i governi membri. Il saldo del 40 % viene versato dagli Stati membri proporzionalmente alla relativa produzione o consumo (il più rilevante dei due) di nuova gomma durante l'anno di calendario anteriore all'esercizio finanziario in questione.

(5) Dopo la dissoluzione finale dell'Organizzazione internazionale della gomma naturale (INRO) il 31 agosto 2001, il dialogo futuro tra i paesi importatori ed esportatori di gomma sarebbe al meglio operato rafforzando l'IRSG esistente da lungo tempo, in quanto esso costituisce il centro di discussione di questioni attinenti all'offerta e alla domanda di gomma sintetica e naturale.

(6) Vari Stati membri dell'Unione europea sono membri dell'IRSG: Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito.

(7) Il Consiglio dell'Unione europea, sulla base della raccomandazione del suo gruppo di lavoro sui prodotti di base, ha invitato la Commissione ad adottare le iniziative necessarie per consentire alla Comunità europea di aderire all'IRSG come membro a pieno titolo,

DECIDE:

*Articolo 1*

Lo statuto e il regolamento interno del gruppo internazionale di studi sulla gomma (IRSG) sono approvati dalla Comunità europea.

Il testo dello statuto e del regolamento interno figurano in allegato.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone autorizzate ad avviare la procedura per l'adesione all'IRSG a nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. S. MØLLER

---

## ALLEGATO

**STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO INTERNAZIONALE DI STUDI SULLA GOMMA****STATUTO****Mandato**

1. Al gruppo internazionale di studi sulla gomma possono aderire i paesi interessati alla produzione, al consumo o al commercio di gomma naturale o sintetica.
2. I membri contribuiscono con un importo, su base convenuta, al fine di finanziare le attività del gruppo.
3. Il gruppo, con sede a Londra, dispone di un segretariato per svolgere i lavori, principalmente per la raccolta e la diffusione di statistiche.
4. Il gruppo si riunisce periodicamente, in date e sedi convenienti ai membri, al fine di esaminare la situazione statistica nonché i problemi di interesse comune nel settore della gomma.
5. Il gruppo svolge o incarica terzi di svolgere studi circa la posizione mondiale della gomma a seconda delle esigenze, tenendo conto specialmente dell'opportunità di fornire informazioni complete sulla situazione dell'offerta e della domanda e sui probabili sviluppi.
6. Il gruppo analizza misure destinate ad incrementare il consumo mondiale di gomma.
7. Il gruppo esamina le migliori modalità per superare difficoltà specifiche per i membri e può presentare relazioni e raccomandazioni in merito.
8. Altri governi e altre organizzazioni intergovernative che esprimono un interesse in merito possono essere tenute al corrente degli studi svolti e dei risultati delle discussioni, se del caso.

**Obblighi dei membri**

9. I membri si impegnano a fornire al segretariato, nei limiti del possibile, statistiche relative alla produzione, al consumo e al commercio nel settore della gomma sui loro territori rispettivi, nonché qualsiasi altra informazione che possa interessare le stime attuali e le tendenze future.
10. Il totale dei contributi di base rappresenta il 60 % del bilancio annuale approvato, e tale importo è condiviso in parti uguali tra tutti i governi membri del gruppo.
11. Il saldo del 40 % del bilancio approvato è versato dai governi membri proporzionalmente alla relativa produzione o consumo (quello più rilevante) di gomma nuova durante l'anno civile precedente all'esercizio finanziario in questione. Nei casi in cui la mancanza di statistiche rende impossibile il calcolo di un contributo ai sensi della presente norma, il comitato esecutivo determina il contributo da versare, basandosi sulle informazioni affidabili disponibili e invita il governo interessato ad approvare tale calcolo.
12. I nuovi membri che aderiscono al gruppo durante un esercizio finanziario contribuiscono al bilancio nel modo seguente:
  - i) dal 1° luglio al 30 settembre, il totale del contributo di base;
  - ii) dal 1° ottobre al 31 dicembre, tre quarti del contributo di base;
  - iii) dal 1° gennaio al 31 marzo, metà del contributo di base;
  - iv) dal 1° aprile al 30 giugno, un quarto del contributo di base.
13. Tutti gli importi dovuti dai governi membri sono versati nelle rispettive valute nazionali, se queste ultime sono convertibili nella valuta del Regno Unito; in caso contrario essi sono versati nella valuta del Regno Unito.
14. Salvo decisione contraria da parte del gruppo, qualsiasi membro in ritardo di due anni sul versamento dei suoi contributi cessa di beneficiare dei vantaggi offerti dall'adesione al gruppo, fino al momento in cui non abbia pagato gli arretrati e i contributi dell'anno in corso.

**Organizzazione e procedure**

15. Il gruppo si riunisce almeno una volta per anno di calendario oppure ad altre date fissate dal comitato esecutivo.

16. Il gruppo si riunisce a Londra o in qualsiasi altro luogo che il gruppo o il comitato esecutivo può scegliere su invito di un governo membro.
17. I governi membri che costituiscono il gruppo designano ciascuno un rappresentante, che può essere accompagnato da consulenti alle riunioni del gruppo.
18. Se un rappresentante non è in grado di presenziare ad una riunione del gruppo, qualsiasi Stato membro può essere rappresentato da un sostituto.
19. In qualsiasi riunione del gruppo il quorum è raggiunto se la maggioranza semplice dei membri del gruppo è presente, ivi compresi almeno tre produttori di gomma naturale, sei consumatori e quanto meno tre produttori di gomma sintetica.
20. L'organo dirigente del gruppo è composto da un presidente, da un vicepresidente e da un segretario generale.
21. Il presidente e il vicepresidente sono eletti dal gruppo e restano in carica durante due esercizi finanziari, con possibilità di rielezione. Ove in un anno di calendario la riunione annuale del gruppo abbia luogo dopo il 30 giugno, il presidente e il vicepresidente in carica continuano a mantenere la loro carica fino all'elezione di un nuovo presidente e di un nuovo vicepresidente nel corso della riunione successiva del gruppo.
22. Il gruppo nomina il segretario generale che è il capo esecutivo del segretariato e il responsabile delle sue attività nei confronti del gruppo e del comitato esecutivo.
23. Il gruppo istituisce un comitato esecutivo che, a nome del gruppo, esercita tutte le funzioni che il gruppo in questione può decidere di delegargli; il comitato esecutivo è abilitato ad agire nei casi di emergenza conformemente agli obiettivi e alle politiche del gruppo.
24. Il gruppo può nominare comitati o panel consultivi, ove necessario, e determinarne la composizione e le funzioni.
25. Il gruppo autorizza l'elaborazione e la pubblicazione di studi circa la posizione mondiale della gomma e aspetti simili, ove lo ritenga necessario.
26. Un osservatore che desideri prendere la parola nel corso di una riunione del gruppo ne informa il presidente prima della seduta; il presidente in questione può, a sua discrezione, invitare l'osservatore a prendere la parola al momento opportuno. Il presidente può invitare un osservatore ad una riunione del gruppo a partecipare ai lavori di qualsiasi comitato.
27. Il gruppo può in qualsiasi momento modificare o rivedere il presente regolamento.

#### **Norme finanziarie**

28. L'esercizio finanziario inizia il 1° luglio e terminerà il 30 giugno.
29. Presso una banca di Londra è aperto un conto bancario a nome del segretariato del gruppo internazionale di studi sulla gomma.
30. Il conto bancario funziona tramite assegni firmati:
  - i) dal segretario generale; o
  - ii) in sua assenza, dal presidente o dal vicepresidente del gruppo o del comitato esecutivo; oppure
  - iii) in loro assenza, da un altro membro a pieno titolo del comitato esecutivo. Al di là di un certo limite, determinato dal comitato esecutivo, sugli assegni devono figurare due firme.
31. I conti del segretariato sono gestiti dal segretario generale.
32. Tutti gli importi ricevuti sono prontamente depositati presso la banca. Il segretario generale gestisce un conto anticipazioni per spese ed entrate di piccola cassa fino ad un importo deciso dal comitato esecutivo.
33. Il gruppo designa revisori contabili.
34. Il segretario generale trasmette a tutti i governi membri quanto prima alla fine dell'esercizio finanziario un rendiconto contabile finanziario certificato dal presidente o dal vicepresidente, dal segretario generale e dai revisori contabili.
35. Spetta al segretario generale elaborare e presentare al comitato esecutivo, entro il 31 marzo di ogni anno, un progetto di bilancio per l'esercizio finanziario seguente che dovrà essere approvato dal gruppo. Se, nel corso di un anno di calendario, la riunione del gruppo si tiene dopo il 30 giugno, il progetto di bilancio raccomandato per approvazione da parte del comitato esecutivo entro il 31 marzo è trasmesso a tutti i governi membri per eventuali osservazioni, e il comitato esecutivo è abilitato ad approvare il bilancio per l'anno seguente, tenendo conto delle osservazioni formulate dai governi membri.
36. Il segretario generale è responsabile della presentazione ai governi membri del bilancio approvato e della richiesta del versamento integrale dei contributi da parte di ogni governo, come fissato nel bilancio in questione.
37. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri che partecipano alle riunioni del gruppo sono sostenute dai rispettivi governi membri e non sono imputate ai fondi del gruppo.

**Comitato esecutivo**

38. Il comitato esecutivo è composto dai governi membri eletti nel corso della riunione annuale del gruppo. Il presidente e il vicepresidente del gruppo sono membri ex officio. I membri del comitato che desiderino restare in carica un secondo anno oppure l'anno successivo, devono presentarsi per la rielezione in occasione della riunione annuale.
39. Il quorum è raggiunto quando vi sia una maggioranza semplice, comportante almeno due produttori e due consumatori di gomma naturale (ivi compreso almeno un produttore di gomma sintetica).
40. Il presidente e il vicepresidente del comitato sono eletti dai membri del comitato in occasione della riunione del comitato in questione immediatamente successiva alla riunione annuale del gruppo.
41. Al comitato spetta:
- esaminare i progressi in materia di azioni intraprese tra una riunione e l'altra del gruppo e fornire, se del caso, ulteriori istruzioni al segretario generale;
  - esaminare qualsiasi altro aspetto che possa porsi tra una riunione e l'altra del gruppo e formulare le raccomandazioni adeguate (cfr. paragrafo 45 di cui sotto) e, se del caso e se necessario, adottare qualsiasi misura coerente con gli obiettivi e le politiche del gruppo;
  - controllare i lavori di carattere amministrativo e finanziario del segretariato, ove necessario;
  - raccomandare un bilancio per approvazione da parte del gruppo oppure, come disposto al paragrafo 35 di cui sopra, approvare un bilancio per l'anno successivo;
  - presentare in occasione della riunione annuale del gruppo una relazione sulle attività a seguito della riunione precedente annuale del gruppo;
  - intraprendere qualsiasi altra attività a nome del gruppo, conformemente alla decisione di quest'ultimo.
42. Il comitato si riunisce in date fissate dai rispettivi membri o su convocazione del segretario generale e, in ogni caso, entro sei mesi dalla riunione precedente annuale del gruppo.
43. Tutti i governi membri ricevono in anticipo l'ordine del giorno delle riunioni del comitato, nonché il resoconto approvato di tali riunioni.
44. Qualsiasi governo membro del gruppo può, su richiesta del presidente del comitato, partecipare a qualsiasi riunione del comitato per l'esame di un aspetto particolare o per tutta la durata della riunione.
45. Le raccomandazioni del comitato sono trasmesse ai governi membri del gruppo da parte del segretario generale prima di essere applicate, lasciando ai membri un tempo sufficiente per formulare obiezioni, se del caso.

**Comitato statistico**

46. Il comitato statistico è composto da tutti i membri del gruppo che desiderano farne parte e dispone dell'assistenza di un comitato di statistici esperti in materia di gomma, nominati annualmente dal gruppo, su raccomandazione del comitato statistico.
47. Il comitato elegge il proprio presidente, che in genere è anche presidente del comitato degli statistici esperti in materia di gomma e che resterà in carica durante un esercizio finanziario, con possibilità di rielezione. Nei casi in cui, nel corso di un anno di calendario qualsiasi, la riunione annuale del gruppo avvenga dopo il 30 giugno, il presidente attuale resta in carica fino alla rielezione o fino alla nomina di un nuovo presidente nel corso della riunione successiva del gruppo.
48. Al comitato spetta:
- esaminare e presentare relazioni circa le posizioni dell'offerta e della domanda di gomma;
  - esaminare e presentare relazioni circa aspetti connessi affidatigli dal gruppo.
49. Il comitato non ha il diritto di diffondere comunicati stampa a meno che essi siano stati approvati dal gruppo in occasione di una riunione o, tra una riunione e l'altra, dal comitato esecutivo o dal segretario generale.

**Segretario generale e segretariato**

50. Il segretario generale è il capo esecutivo del segretariato e il responsabile dei lavori nei confronti del gruppo.
51. Le responsabilità particolareggiate del segretario generale su aspetti quali finanze, nomina di funzionari, ecc., sono definite dal comitato esecutivo conformemente alle decisioni del gruppo. Nell'esercizio delle sue funzioni, il segretario generale è considerato come agente a nome di tutti i membri del gruppo.
52. Il segretariato svolge i suoi lavori in modo imparziale, non pubblica alcuna informazione inedita fornita dai governi membri senza la loro approvazione e non avvia discussioni circa aspetti politici.
53. Il ruolo del segretariato è quello di:
- fornire al gruppo un servizio completo di informazioni riguardanti nel contempo la situazione statistica e la posizione economica generale in materia di gomma;

- ii) operare un collegamento in materia di gomma tra i governi membri, tra una riunione e l'altra del gruppo;
- iii) attuare le preparazioni necessarie in vista delle riunioni del gruppo;
- iv) mantenere un contatto con altre organizzazioni internazionali le cui attività riguardano o interessano il gruppo;
- v) effettuare gli studi che il gruppo può affidargli conformemente ai paragrafi 5 e 25.

## REGOLAMENTO INTERNO

Il gruppo, in occasione delle riunioni dei capi di delegazione tenutesi nella 36<sup>a</sup> e 37<sup>a</sup> Assemblea delle nazioni a Tokyo e a Phuket ha adottato modifiche al regolamento interno. Le norme da 1 a 10 sono state adottate in occasione della riunione del 1° e 2 marzo 1995 e sono entrate in vigore il 2 marzo 1995. Le norme 11 e 12 sono state adottate in occasione della riunione del 15 e 16 aprile 1996 e sono entrate in vigore il 16 aprile 1996.

### Norma 1

#### Procedure di voto

- a) L'adozione di decisioni in seno al gruppo, al comitato esecutivo, e ad altri comitati sono adottate, nel limite del possibile, per unanimità, senza voti contrari, obiezioni formali o riserve di posizione. I presidenti della riunione fanno il possibile affinché sia raggiunto un consenso per tutte le decisioni e, in caso di riserva, si concede, sempre che sia possibile, il tempo sufficiente per raggiungere un compromesso o un consenso.
- b) Se, d'avviso del presidente della riunione il consenso è impossibile, la questione all'esame è messa ai voti.
- c) In genere, la messa ai voti è organizzata in modo da garantire la massima trasparenza nell'adozione della decisione. Il presidente della riunione è l'unico abilitato a decidere la messa ai voti, che può essere fatta a mano alzata o per appello. In casi eccezionali il presidente può, con l'approvazione di una maggioranza semplice dei membri presenti e votanti, decidere circa un voto segreto o per corrispondenza dei membri interessati, se del caso.
- d) Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera e) successiva, le decisioni messe al voto sono adottate a maggioranza semplice dai membri presenti e votanti. Inoltre, qualsiasi decisione del gruppo richiede, quanto meno, un voto affermativo da parte di almeno tre produttori di gomma naturale e di tre consumatori di gomma, ivi compresi due produttori di gomma sintetica. Una decisione del comitato esecutivo richiede, quanto meno, un voto affermativo da parte di due produttori di gomma naturale e di due consumatori, incluso un produttore di gomma sintetica.
- e) Le decisioni messe al voto riguardanti:
  - i) l'approvazione o la raccomandazione del bilancio;
  - ii) la sospensione degli obblighi e dei diritti, oppure l'esclusione dei governi membri,sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, a condizione che un voto affermativo sia stato espresso da una maggioranza semplice di produttori e consumatori di gomma naturale, contati separatamente.
- f) Le decisioni messe al voto concernenti:
  - i) la revisione o l'abolizione dell'accordo di sede;
  - ii) la modifica dello statuto o del regolamento interno;
  - iii) l'ubicazione della sede,sono adottate unicamente per consenso.
- g) Previo accordo del presidente del comitato esecutivo, il segretario generale può presentare al comitato esecutivo una proposta per voto postale quando vada adottata una decisione urgente. I membri hanno la facoltà di approvare, disapprovare o rinviare la proposta alla riunione successiva del comitato esecutivo. L'approvazione richiede voti affermativi secondo le modalità di cui alle lettere d) ed e) precedenti; peraltro, qualora due produttori di gomma naturale e due consumatori (incluso un produttore di gomma sintetica) lo desiderino, la decisione è rinviata alla riunione successiva del comitato esecutivo.
- h) Il presidente del comitato esecutivo può, previa approvazione di una maggioranza semplice del comitato esecutivo, rinviare una proposta al fine che i membri del gruppo possano votare per posta. I membri hanno la facoltà di approvare, disapprovare la proposta o richiedere che la decisione sia rinviata fino alla riunione annuale del gruppo oppure ad una riunione straordinaria di quest'ultimo. L'approvazione richiede che siano espressi voti affermativi secondo le modalità di cui alle lettere d) ed e) precedenti. Tuttavia, se tre produttori di gomma naturale e tre consumatori (ivi compresi due produttori di gomma sintetica) lo richiedono, la decisione sarà rinviata ad una riunione annuale o straordinaria del gruppo.
- i) Il termine di risposta per il voto postale è in genere di trenta giorni dalla data di spedizione, sebbene in casi di estrema urgenza il presidente del comitato esecutivo possa fissare un termine inferiore, di sette giorni come minimo.

## Norma 2

**Poteri del comitato esecutivo**

Nonostante i poteri conferitegli in virtù delle clausole 35 e 41 dello statuto, il comitato non può deliberare circa i settori seguenti:

- a) sospensione degli obblighi di un governo membro;
- b) sospensione dei diritti di un governo membro;
- c) esclusione di un governo membro;
- d) rinegoziazione, proroga o abolizione dell'accordo di sede;
- e) modifica dello statuto o del regolamento interno;
- f) ubicazione della sede;
- g) nomina del segretario generale,

ma può discutere circa tali aspetti al fine di formulare raccomandazioni in occasione delle riunioni del gruppo.

## Norma 3

**Contributi dei membri**

- a) I contributi dei membri sono versati il 1° luglio di ogni anno.
- b) Se un governo membro non ha versato i suoi contributi integralmente entro il 1° dicembre, il segretario generale trasmette una richiesta urgente di pagamento immediato.
- c) Se il pagamento non è stato versato integralmente entro il 1° febbraio, il segretario generale ne informa il comitato esecutivo che, a meno di circostanze particolari, raccomanda al gruppo la sospensione di tutti i diritti di voto del governo membro.
- d) Se il pagamento non è versato integralmente entro il 1° aprile, il comitato esecutivo raccomanda al gruppo, salvo circostanze particolari, la sospensione di tutti i servizi di segreteria a favore del governo membro.
- e) Le raccomandazioni richieste conformemente alle lettere c) e d) precedenti possono essere trasmesse al gruppo tramite un voto per corrispondenza come previsto dalla norma 1, lettera h) di cui sopra.
- f) Se un governo membro non ha integralmente versato il proprio contributo alla fine dell'esercizio finanziario, all'importo dovuto è applicato il tasso di inflazione in vigore nella sede. L'importo così riveduto è comunicato al governo membro da parte del segretario generale alla fine di ogni trimestre dell'esercizio finanziario. Tale disposizione non si applica ai contributi dovuti prima del 30 giugno 1995.
- g) Nessuna decisione né azione intraprese in virtù di tale clausola pregiudica i diritti del governo membro interessato ad essere rappresentato alle riunioni del gruppo in cui le condizioni di appartenenza sono discusse. Inoltre il governo interessato può essere rappresentato a tali riunioni anche se tali decisioni o azioni non possono evitare che il gruppo consideri la sospensione del governo membro ai sensi della clausola 14 dello statuto.

## Norma 4

**Riammissione nel gruppo**

Il comitato esecutivo esamina qualsiasi domanda di riammissione al gruppo effettuata da un governo sospeso in virtù della clausola 14 dello statuto con obblighi finanziari in sospeso, al fine di raggiungere un accordo circa l'adempimento di questi ultimi. Tale accordo è presentato in occasione della riunione del gruppo al fine di approvazione.

## Norma 5

**Ritiro dal gruppo**

Se un governo membro desidera ritirarsi dal gruppo, ne informa per iscritto il segretario generale entro il 1° febbraio. Il ritiro entra in vigore il 30 giugno dello stesso anno. Se il governo membro presenta il preavviso dopo il 1° febbraio, è tenuto a versare il suo contributo per l'esercizio finanziario successivo, salvo se la decisione di ritirarsi è motivata da modifiche apportate allo statuto o al regolamento interno, ritenute inaccettabili dal governo membro in questione. In questo caso, il governo membro è esonerato dagli obblighi riguardanti il preavviso e gli oneri finanziari. Non appena ricevuto tale avviso di ritiro, il segretario generale ne informa quanto prima i governi membri.

## Norma 6

**Nomina e mandato dei revisori contabili**

- a) I revisori contabili sono nominati su raccomandazione del segretario generale, in virtù della clausola 33 dello statuto e che, in consultazione con il presidente del comitato esecutivo, è incaricato di controllare le attività dei revisori contabili e bandire, quanto meno ogni quattro anni, bandi di gara per società legalmente qualificate per verificare i conti di una società.
- b) Il mandato dei revisori contabili è fissato tutti gli anni dal comitato esecutivo, tenendo conto dell'esigenza di controllare il funzionamento, l'efficacia e la gestione del segretariato ad intervalli adeguati.

## Norma 7

**Assemblea annuale**

- a) Il segretario generale imputa al bilancio un importo sufficiente per una riunione da tenersi a Londra.
- b) Quando il gruppo tiene un'assemblea su invito di un governo membro, quest'ultimo sostiene tutte le spese di segretariato connesse con tale assemblea, qualora esse superino gli stanziamenti di bilancio.
- c) Quando le spese sostenute dal segretariato per l'organizzazione dell'assemblea sono inferiori alla dotazione di bilancio corrispondente, il saldo è versato al fondo di gestione.

## Norma 8

**Comitato economico**

- a) Il gruppo istituisce un comitato economico che partecipa ad ogni assemblea e riunione del gruppo. Esso è costituito da tutti i membri del gruppo che desiderino farne parte ed è assistito da un panel consultivo del settore industriale.
- b) Il presidente del comitato economico, scelto a titolo personale, è eletto dal comitato tra i membri per un mandato di due anni.
- c) Il comitato ha come funzione l'autorizzazione, il controllo e la revisione degli aspetti economici e tecno-economici del programma di lavoro del segretariato nonché la formulazione di raccomandazioni al gruppo circa l'elaborazione, la continuazione e la pubblicazione di documenti elaborati nel quadro del programma di lavoro.
- d) All'esame del programma di lavoro, il comitato economico tiene conto dei pareri e delle raccomandazioni presentate dal panel consultivo del settore industriale.

## Norma 9

**Panel consultivo del settore industriale**

- a) Il comitato economico istituisce un panel consultivo del settore industriale al fine di fornire un canale di comunicazione con un input da tutte le parti del settore della gomma, incluso il settore industriale, il commercio, il mondo universitario, il settore della ricerca e della tecnologia, al fine di elaborare orientamenti e contenuti del programma di lavoro del segretariato e di formulare pareri e raccomandazioni da presentare al comitato economico.
- b) Presidente del panel consultivo nel settore industriale è il segretario generale.
- c) I membri del panel consultivo del settore industriale sono nominati su raccomandazioni destinate al comitato economico da parte del segretariato e dai membri del panel stesso, tenendo conto della necessità di rappresentare una vasta gamma di interessi. Si tiene altresì conto della disponibilità delle persone in questione a partecipare alle riunioni. Per approvazione viene proposto dal panel consultivo un elenco convenuto di membri al comitato economico in occasione di ogni riunione.
- d) Il panel consultivo del settore si riunisce immediatamente prima di ogni assemblea e riunione del gruppo o in qualsiasi altro momento determinato dal comitato esecutivo al fine di:
  - i) discutere circa i fattori economici e tecno-economici interessanti il settore degli elastomeri nonché i suoi futuri sviluppi;
  - ii) analizzare e discutere i progressi ottenuti dal programma di lavoro del segretariato e formulare raccomandazioni per l'inclusione di certi punti;
  - iii) analizzare e controllare il progresso dei progetti finanziati dal fondo comune per i prodotti di base o altri organismi ed esaminare le nuove proposte che potrebbero essere presentate al fine di un finanziamento;
  - iv) presentare al comitato economico le relazioni e le raccomandazioni da esso ritenute opportune.
- e) I membri del panel consultivo del settore industriale hanno il diritto di partecipare a titolo gratuito ai forum internazionali sulla gomma, a condizione che essi assistano alle riunioni del panel consultivo che si tengono immediatamente prima di tali riunioni.

## Norma 10

**Panel di soci**

- a) Il segretario generale istituisce un panel di soci per promuovere un'interazione tra il settore industriale e il segretario. Qualsiasi società od organizzazione interessata al settore della gomma può divenire membro di tale comitato tramite pagamento dell'adeguato contributo annuale.
- b) Il contributo annuale è approvato annualmente dal comitato esecutivo e fissato tenendo conto dei vantaggi offerti dal fatto di essere membro. È applicata una differenza adeguata tra le società e organizzazioni la cui sede sia situata in un paese membro e quelle situate in un paese non membro.
- c) I membri del panel di soci hanno diritto ai seguenti vantaggi:
  - i) abbonamento gratuito alle pubblicazioni Rubber Statistical Bulletin e International Rubber Digest;
  - ii) copie gratuite di tutti i documenti pubblicati dal segretario nell'ambito del programma di lavoro;
  - iii) accesso gratuito a tutte le basi dati del segretario e alle informazioni disponibili presso quest'ultimo, a condizione che tale fornitura di informazioni non accresca eccessivamente il carico di lavoro del personale;
  - iv) accesso gratuito ad ogni foro internazionale sulla gomma;
  - v) un invito per una persona solamente alle riunioni del comitato di esperti statistici nel settore della gomma e del panel consultivo del settore industriale, a spese del membro invitato.
- d) I membri del panel di soci che non abbiano versato il proprio contributo entro sei mesi dalla data dell'adesione sono privati dei loro diritti. Essi non ricevono né documenti né relazioni finché non abbiano versato il loro contributo.

## Norma 11

**Nomina del vicepresidente**

- a) In genere è nominato o eletto un vicepresidente per tutti i comitati o i panel consultivi nominati dal gruppo in applicazione della clausola 24 dello statuto. In assenza del presidente eletto il vicepresidente funge da presidente del comitato o del panel consultivo. In assenza di entrambi, è eletto un presidente per la riunione tra le persone presenti.
- b) Ad ogni riunione il comitato statistico elegge tra i suoi membri un vicepresidente che deve essere una persona fisica e che resta in carica fino alla riunione successiva del comitato, con possibilità di rielezione.
- c) A ciascuna riunione, il comitato di esperti statistici nel settore della gomma elegge tra i suoi membri presenti un vicepresidente, che deve essere una persona fisica e che resta in carica, previa conferma della nomina da parte del comitato statistico, fino alla riunione annuale successiva del comitato di esperti statistici nel settore della gomma, con possibilità di rielezione.
- d) Il comitato economico elegge tra i suoi membri un vicepresidente che deve essere una persona fisica e che resta in carica per un periodo di due anni, con possibilità di rielezione.
- e) Il panel consultivo del settore industriale elegge tra i suoi membri un vicepresidente che deve essere una persona fisica e che, previa approvazione da parte del comitato economico, resta in carica fino alla riunione annuale successiva del panel, con possibilità di rielezione.

## Norma 12

**Nomina del segretario generale**

- a) La nomina del segretario generale da parte del gruppo in applicazione della clausola 22 dello statuto avviene in occasione di una riunione straordinaria del gruppo o di una riunione dei capi di delegazione, sulla base di un elenco di due candidati al massimo, raccomandati al gruppo da un panel di selezione costituito a tal fine.
- b) Il panel di selezione è istituito dal comitato esecutivo, in genere almeno dodici mesi prima della scadenza del mandato del segretario generale in carica.
- c) Il panel di selezione è composto dal presidente del gruppo e dal presidente del comitato esecutivo che fungono, rispettivamente, da presidente e vicepresidente del panel e da altri membri del comitato esecutivo che eventualmente siano interessati a partecipare. Il segretario generale in carica partecipa alle riunioni del panel di selezione in qualità di consulente senza diritti di voto. Tutte le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del panel di selezione e alla procedura di selezione dei rappresentanti sono a carico dei governi membri.
- d) Il panel di selezione si accorda sul formato di un annuncio per il posto di segretario generale. Tale annuncio è pubblicato a due riprese nella sezione adeguata del *The Economist* e una volta nel *Rubber Statistical Bulletin* e *International Rubber Digest*. Copie dell'annuncio sono rese disponibili ai governi membri ai fini di una diffusione nell'ambito del settore della gomma nei rispettivi paesi.

- e) Nell'annuncio si deve indicare, inter alia, che la nomina avverrà per un periodo iniziale di tre anni ad un livello equivalente alla categoria D1 del sistema delle Nazioni Unite, e che le spese sostenute per la partecipazione ai colloqui sono a carico dei candidati.
  - f) Le domande vanno inviate al segretario generale, che è responsabile degli aspetti amministrativi del processo di assunzione.
  - g) Il panel di selezione si riunisce, ove necessario, per selezionare un elenco breve di non oltre sei candidati per colloquio. In tale processo di selezione la preferenza è accordata ai candidati cittadini di paesi membri in possesso di una qualifica universitaria o professionale equivalente in una disciplina pertinente e con esperienza nel settore della gomma.
  - h) I colloqui con i candidati inclusi nell'elenco breve mirano a scegliere all'unanimità o per consenso un candidato che abbia l'esperienza necessaria, personalità, imparzialità e capacità di lavorare efficacemente con funzionari di alto grado dei governi membri e di altri governi, di organizzazioni internazionali e private e che sarà raccomandato al gruppo per la nomina in qualità di segretario generale. Qualora non ci si potesse accordare su un solo candidato, possono essere presentati al gruppo due candidati prescelti. In genere viene presentato un candidato sostituto qualora il candidato selezionato non potesse assumere la carica per motivi di salute o di altro genere.
  - i) La nomina del segretario generale avviene in occasione di una riunione straordinaria del gruppo o di una riunione dei capi di delegazione che, se del caso, è convocata a titolo straordinario. Qualora, una volta proposti da parte del panel di selezione i due nomi, la nomina non possa effettuarsi per unanimità o per consenso, la decisione è adottata tramite voto a norma della norma 1, lettere b) e c), del regolamento interno. Per adottare la decisione è richiesta una maggioranza di due terzi delle persone presenti e votanti, nonché un voto affermativo di maggioranza semplice di produttori e di consumatori di gomma naturale, contati a parte. La decisione non può essere adottata tramite un voto per corrispondenza.
-

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2002

**che modifica le decisioni da 98/119/CE a 98/131/CE al fine di prorogare i programmi d'orientamento pluriennali per le flotte pescherecce degli Stati membri fino al 31 dicembre 2002**

[notificata con il numero C(2002) 2831]

(2002/652/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento <sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 2002/70/CE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/413/CE è stata adottata in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 <sup>(6)</sup>.
- (2) Con la decisione 2002/70/CE il Consiglio ha deciso di prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2002, il periodo di applicazione della decisione 97/413/CE. Occorre di conseguenza modificare i programmi di orientamento pluriennali della quarta generazione (POP IV), adottati con le decisioni da 98/119/CE a 98/131/CE <sup>(7)</sup>, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2002, per garantire la continuità delle misure di contenimento delle flotte degli Stati membri fra il 1° gennaio 2002 e la data di adozione della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 77.

<sup>(5)</sup> GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1.

<sup>(7)</sup> Decisione 98/119/CE (GU L 39 del 12.2.1998, pag. 1), modificata dalla decisione 1999/442/CE (GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 45) per la Francia; decisione 98/120/CE (GU L 39 del 12.2.1998, pag. 9) per il Belgio; decisione 98/121/CE (GU L 39 del 12.2.1998, pag. 15), modificata dalla decisione 2001/21/CE (GU L 5 del 10.1.2001, pag. 10) per i Paesi Bassi; decisione 98/122/CE (GU L 39 del 12.2.1998, pag. 21), modificata dalla decisione 99/447/CE (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 66) per la Germania; decisione 98/123/CE (GU L 39 del 12.2.1998, pag. 27), modificata dalla decisione 2000/279/CE (GU L 90 del 12.4.2000, pag. 12) per l'Italia; decisione 98/124/CE (GU L 39 del 12.2.1998, pag. 34) per il Regno Unito; decisione 98/125/CE (GU L 39 del 12.2.1998, pag. 41), modificata dalla decisione 2002/104/CE (GU L 38 dell'8.2.2002, pag. 51) per l'Irlanda; decisione 98/126/CE (GU L 39 del 12.2.1998, pag. 47) per la Danimarca; decisione 98/127/CE (GU L 39 del 12.2.1998, pag. 53) per la Grecia; decisione 98/128/CE (GU L 39 del 12.2.1998, pag. 59), modificata dalla decisione 2001/20/CE (GU L 5 del 10.1.2001, pag. 8) per la Spagna; decisione 98/129/CE (GU L 39 del 12.2.1998, pag. 65) per il Portogallo; decisione 98/130/CE (GU L 39 del 12.2.1998, pag. 73), modificata dalla decisione 1999/448/CE (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 68) per la Finlandia; decisione 98/131/CE (GU L 39 del 12.2.1998, pag. 79), modificata dalla decisione 1999/446/CE (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 63) per la Svezia.

- (3) Gli Stati membri hanno proceduto in misura diversa a rimisurare la stazza della rispettiva flotta in GT secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 <sup>(2)</sup>, e dalla decisione 95/84/CE della Commissione, del 20 marzo 1995, recante esecuzione dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci <sup>(3)</sup>. In applicazione dell'articolo 7 delle decisioni da 98/119/CE a 98/131/CE, occorre tenerne conto nella definizione degli obiettivi al 31 dicembre 2002.
- (4) Nel quadro della presente decisione di prorogare il POP IV la Commissione coglie l'occasione per rispondere alle richieste di alcuni Stati membri di modificare i rispettivi programmi.
- (5) In assenza di nuove disposizioni legislative successive al 1° luglio 2002, non sono più ammissibili gli aiuti al rinnovo dei pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta degli Stati membri che non rispettano gli obiettivi assegnati. Occorre pertanto individuare esattamente tali segmenti alla data del 30 giugno 2002 per assicurare il rispetto della normativa comunitaria e la buona gestione degli stanziamenti pubblici.
- (6) La gestione dei regimi di aiuti pubblici a favore delle flotte da pesca deve fondarsi su situazioni chiaramente stabilite in riferimento ai dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri, in particolare in rapporto agli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali e nell'ambito della relazione annuale della Commissione sull'esecuzione dei programmi di orientamento pluriennali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2792/1999.
- (7) Il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura è stato consultato sulla proposta nel corso della riunione del 29 maggio 2002.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Le decisioni 98/119/CE, 98/120/CE, 98/121/CE, 98/122/CE, 98/123/CE, 98/124/CE, 98/125/CE, 98/126/CE, 98/127/CE, 98/128/CE, 98/129/CE, 98/130/CE e 98/131/CE sono modificate come segue.

1) Agli articoli 1 la data del 31 dicembre 2001 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2002.

2) Agli articoli 2 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Nel sesto anno del programma lo Stato membro provvede affinché le riduzioni di capacità o dello sforzo di pesca necessarie siano sufficienti per conseguire gli obiettivi per segmento e gli obiettivi finali del proprio programma. Gli obiettivi finali dei programmi sono quelli fissati alla fine del sesto anno quali figurano nelle allegate tabelle degli obiettivi.»

3) I seguenti articoli 6 bis e 6 ter sono aggiunti:

#### *«Articolo 6 bis*

La Commissione redige un documento, sulla base delle informazioni che figurano nello schedario comunitario delle navi da pesca al 30 giugno 2002, che determina, per i segmenti di flotta di ciascuno Stato membro, gli scarti tra le capacità espresse in GT e in kW alla data suddetta e gli obiettivi intermedi, calcolati per singolo segmento come la media matematica degli obiettivi del quinto e del sesto anno dei programmi.

#### *Articolo 6 ter*

L'ammissibilità agli aiuti comunitari a favore della flotta nei segmenti disciplinati in termini di capacità sarà valutata sulla base della situazione della flotta al 1° luglio 2002 (\*), quale pubblicata nel documento di cui all'articolo 6 bis.

<sup>(1)</sup> GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 67 del 25.3.1995, pag. 33.

L'ammissibilità agli aiuti comunitari a favore della flotta nei segmenti disciplinati in termini di sforzo di pesca sarà valutata sulla base dei livelli massimi di sforzo fissati al 31 dicembre 2001, quali pubblicati nella relazione annuale sull'attuazione del POP IV prevista all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio.

(\*) Con riserva, per la stazza, di una valutazione definitiva degli obiettivi dopo la rimisurazione.»

4) Gli allegati sono modificati come segue:

- a) nel titolo i termini «periodo 1997-2001» sono sostituiti dai termini «periodo 1997-2002»;
- b) la parte II «disposizioni complementari» è modificata come segue:
  - al punto 1, quarto paragrafo, i termini «regolamento (CE) n. 109/94» sono sostituiti dai termini «regolamento (CE) n. 2090/98»,
  - al punto 3.1, secondo paragrafo, la data del 31 dicembre 2001 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2002,
  - al punto 3.4 i termini «articolo 4 del regolamento (CE) n. 109/94» sono sostituiti dai termini «articolo 2 del regolamento (CE) n. 2091/98».

#### *Articolo 2*

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## BELGIO

Zona	Stock	Segmento		Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997		Obiettivo 31.12.2002	
							GT	kW	GT	kW	GT	kW
Acque UE	Specie demersali e pesce piatto	4A1	Sfogliare	DR: 35 % OF: 12 % Altri: 53 %	36 %	0 %	20 610	59 343	21 957	63 987	21 957	63 987
Acque UE	Specie demersali e pesce piatto	4A2	Reti a strascico	DR: 45 % OF: 7 % Altri: 48 %	36 %	0 %	1 897	4 197	1 303	3 870	1 303	3 870
Totale							22 507	63 540	23 260	67 857	23 260	67 857

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: (stock sovrasfruttato).

Gli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4A1 e 4A2, espressi in GT sono definitivi. Nessun ulteriore adeguamento verrà effettuato al fine di tener conto della rimisurazione della flotta.

Gli obiettivi per il 2002 corrispondono agli obiettivi per il 1996, che sono stati fissati indipendentemente dalle norme stabilite con la decisione 92/589/CEE.

Essi tengono conto delle dimensioni modeste della flotta belga e della necessità di mantenere una capacità globale minima per evitare che il settore della pesca nazionale scenda al di sotto del limite di redditività economica.

GERMANIA

Zona	Stock	Segmento		Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997				Obiettivo 31.12.2002			
							GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)
Mar Baltico e Mare del Nord	Specie demersali e aringhe	4C1	Piccola pesca costiera < 12 metri		0 %	0 %	4 050	27 999	4 842	31 433			4 842	31 433		
Totale parziale							4 050	27 999	4 842	31 433			4 842	31 433		
Mar Baltico e Mare del Nord	Specie demersali	4C2	Attrezzi fissi > 12 metri	DR: 4,8 % OF: 18,6 %	30 %	7,0 %	2 004	5 605	2 293	6 200			2 133	5 766		
Mar Baltico e Mare del Nord	Specie demersali	4C3	Reti da traino	DR: 14,9 % OF: 54,4 %	36 %	24,9 %	11 204	34 798	14 962	40 657			11 236	30 533		
Mare del Nord	Pesce piatto	4C4	Sfogliare	DR: 93,5 % OF: 0,9 %	36 %	34,0 %	1 731	5 903	2 263	6 759	564	1 658	2 263	6 759	372	1 094
Mare del Nord	Pesce piatto e crostacei	4C5	Sfogliare (elenco I e II)	DR: 25,5 % OF: 5,9 %	36 %	11,3 %	12 544	50 334	12 057	52 522			10 694	46 587		
Acque UE	Specie pelagiche	4C6	Reti da traino	DR: 29,3 % OF: 24,3 %	36 %	19,3 %	18 264	11 749	18 356	12 841	4 684	3 336	18 356	12 841	3 780	2 692
Paesi terzi, NAFO, NEAFC e acque UE	Specie demersali	4C7	Reti da traino	DR: 9,9 % OF: 10,2 %	36 %	7,2 %	20 357	25 495	33 881	35 529			31 441	32 971		
Totale parziale							66 104	133 884	83 811	154 508			76 123	135 457		
Totale							70 154	161 883	88 653	185 941			80 965	166 890		

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

(\*) Compresa le stime in GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione, quando applicabile.

L'obiettivo in termini di stazza per i segmenti 4C4, 4C6 e 4C7, espressi in GT, sono definitivi. Nessun ulteriore adeguamento verrà effettuato al fine di tener conto della rimisurazione della flotta.

L'ultima e definitiva revisione degli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4C1, 4C2, 4C3 e 4C5, al fine di tener conto della rimisurazione della flotta, verrà completata entro la fine del 2004.

**DANIMARCA**

Zona	Stock	Segmento		Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997		Obiettivo 31.12.2002	
							GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*)	kW
Acque costiere		4B1	Piccola pesca costiera: navi < 12 metri		0 %	0 %	9 428	82 991	10 902	92 429	10 902	92 429
Totale parziale							9 428	82 991	10 902	92 429	10 902	92 429
Acque UE	Specie demersali	4B2	Reti diverse da quelle da traino	DR: 72,3 % OF: 16,9 % Altri: 10,8 %	36 %	32,1 %	8 038	36 729	12 727	50 142	8 641	34 042
Acque UE e internazionali	Specie demersali, pesce piatto, crostacei e pelagici	4B3	Reti da traino e sciabiche (sciabiche danesi)	DR: 3,7 % OF: 3,5 % Altri: 92,8 %	30 %	2,1 %	81 170	276 143	103 797	317 822	101 567	310 995
Acque UE e internazionali	Specie pelagiche	4B4	Ciancioli e reti da traino pelagiche	DR + OF: 10,4 % Altri: 89,6 %	36 %	3,7 %	7 863	15 821	12 045	22 913	11 596	22 059
Totale parziale							97 071	328 693	128 569	390 877	121 804	367 097
Totale							106 499	411 684	139 471	483 306	132 706	459 526

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

(\*) Compresa le stime in GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione, quando applicabile.

L'obiettivo in termini di stazza per il segmento 4B4, espressi in GT sono definitivi. Nessun ulteriore adeguamento verrà effettuato al fine di tener conto della rimisurazione della flotta.

L'ultima e definitiva revisione degli obiettivi in termini di stazza per il segmenti 4B1, 4B2 e 4B3, al fine di tener conto della rimisurazione della flotta, verrà completata entro la fine del 2004.

SPAGNA

Zona	Stock	Segmento		Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997		Obiettivo 31.12.2002	
							GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*)	kW
Acque UE	Specie demersali	4E1	Flotta artigianale (< 12 metri) <sup>(1)</sup>				24 963	214 171	33 883	235 997	33 883	283 196
Totale parziale							24 963	214 171	33 883	235 997	33 883	283 196
Acque UE	Specie pelagiche, tonnidi	4E2	Reti da traino	DR: 1,8 % OF: 14,9 % Altri: 83,3 %	30 %	5,0 %	140 961	408 329	161 042	442 193	152 974	420 039
		4E3	Attrezzi fissi	DR: 1,6 % OF: 25,1 % Altri: 73,3 %	30 %	8,0 %	50 983	144 867	62 403	159 630	57 405	146 844
		4E4	Ciancioli	DR: 25,0 % OF: 8,1 % Altri: 66,9 %	36 %	11,9 %	53 122	174 630	58 060	192 426	51 141	169 497
Acque internazionali e di paesi terzi	Specie demersali e pelagiche	4E5	Triano e attrezzi mobili		0 %	0 %	213 177	374 261	334 513	517 173	334 513	517 173
		4E6	Attrezzi fissi		0 %	0 %	49 446	102 950	57 254	118 370	57 254	118 370
	Tonnidi	4E7	Flotta tonniera		0 %	0 %	77 116	116 115	95 943	138 133	95 943	138 133
Totale parziale							584 805	1 321 152	769 216	1 567 925	749 230	1 510 055
Totale							609 768	1 535 323	803 099	1 803 922	783 113	1 793 251

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

(\*) Compresa le stime in GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione, quando applicabile.

L'obiettivo in termini di stazza per il segmento E47, espressi in GT sono definitivi. Nessun ulteriore adeguamento verrà effettuato al fine di tener conto della rimisurazione della flotta.

L'ultima e definitiva revisione degli obiettivi in termini di stazza per il segmento 4E1, 4E2, 4E3, 4E4, 4E5 e 4E6, al fine di tener conto della rimisurazione della flotta, verrà completata entro la fine del 2002.

(<sup>1</sup>) Gli obiettivi, in termini di potenza, di questo segmento per il 31.12.2002 sono stati adeguati per tener conto di eventuali incrementi della potenza di questo segmento che potrebbero derivare da un programma di sostituzione dei motori inteso a garantire un margine sufficiente di sicurezza per la navigazione in condizioni atmosferiche avverse. Gli obiettivi in termini di potenza potranno essere successivamente modificati se l'attuale adeguamento si rivelasse eccessivo o insufficiente rispetto alla domanda.

FINLANDIA

Zona	Stock	Segmento		Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997		Obiettivo 31.12.2002	
							GT	kW	GT	kW	GT	kW
Baltico, CIEM IIIbcd	Specie pelagiche, salmone	4L1	Picc. pesca cost., navi < 12m, cogolli, reti da imbr., reti a post. fissa	Aringa del Baltico, salmone e altre specie	0 %	0 %	9 918	139 894	10 100	142 110	10 100	142 110
Totale parziale							9 918	139 894	10 100	142 110	10 100	142 110
Baltico, CIEM IIIbcd	Specie pelagiche	4L2	Pescerecci da traino	DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %	9 688	54 629	10 470	58 031	10 470	58 031
Baltico, CIEM IIIbcd	Specie demersali <sup>(1)</sup>	4L3	Pescerecci da traino	DR: 0 % OF: 100 % Altri: 0 %	24 %	24 %	731	2 100	731	2 100	556	1 596
Baltico, CIEM IIIbcd	Salmone, specie demersali	4L4	Attrezzi fissi, reti da imbrocco, palangari	Salmone e merluzzo 100 %	36 %	36 %	3 030	21 100	3 246	22 590	2 077	14 458
Totale parziale							13 449	77 829	14 447	82 721	13 103	74 085
Totale							23 367	217 723	24 547	224 831	23 203	216 195

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

Gli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4L1, 4L2, 4L3 e 4L4, espressi in GT sono definitivi. Nessun ulteriore adeguamento verrà effettuato al fine di tener conto della rimisurazione della flotta.

<sup>(1)</sup> Dato l'esiguo numero di navi in questo segmento la Commissione potrebbe riesaminare, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, gli obiettivi per il 2002 in base all'evoluzione degli stock di merluzzo del Baltico.

## FRANCIA (CONTINENTE)

Zona	Stock	Segmento		Attività di pesca	Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997 (1)				Obiettivo 31.12.2002 (1)			
								GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)
Acque UE		4F1	Piccola pesca costiera navi < 12 metri					12 602	170 809	9 583	164 874			9 583	164 874		
Totale parziale								12 602	170 809	9 583	164 874			9 583	164 874		
Atlantico, Manica, Mare del Nord	Specie demersali e pelagiche	4F2	Pescherecci da traino 0-30 metri		DR: 4 % OF: 25 % Altri: 71 %	30 %	8,7 %	60 610	393 326	88 384	365 429			80 695	333 637		
	Specie demersali e pelagiche	4F3	Pescherecci da traino > 30 metri		DR: 8 % OF: 23 % Altri: 69 %	36 %	11,2 %	34 364	85 388	47 350	85 388	15 223	23 909	47 350	85 388	13 524	21 240
	Specie demersali e pelagiche	4F4	Pescherecci non da traino 12-25 metri		DR: 3 % OF: 18 % Altri: 79 %	30 %	6,3 %	11 764	67 908	13 742	65 418			12 876	61 297		
	Specie demersali e pelagiche	4F5	Pescherecci non da traino > 25 metri		DR: 0 % OF: 94 % Altri: 6 %	24 %	22,6 %	1 249	3 295	1 392	3 142			1 078	2 433		
	Specie pelagiche	4F6	Pescherecci da traino pelagici > 50 metri	Acque comunitarie	DR: 11 % OF: 19 % Altri: 70 %	36 %	10,8 %					2 014	2 540			1 796	2 265
	Acque intern. (1)																
		Totale segmento						5 857	8 580	6 804	8 580			6 804	8 580		

Zona	Stock	Segmento		Attività di pesca	Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997 <sup>(1)</sup>				Obiettivo 31.12.2002 <sup>(1)</sup>			
								GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)
Mediterraneo	Specie demersali e piccoli pelagici	4F7	Piccola pesca specializzata		DR 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %	4 915	96 877	4 062	99 722			4 062	99 722		
	Specie demersali e piccoli pelagici	4F8	Pescherecci da traino <sup>(2)</sup>		DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %	8 412	48 644	9 397	43 144	2 047	10 673	9 397	43 144	2 047	10 673
	Specie pelagiche	4F9	Sciabiche	Tonno	DR: 0 % OF: 100 % Altri: 0 %	24 %	24,0 %					785	4 676			597	3 554
				Piccoli pelagici	DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %			106	626			106	626		
		Totale segmento					4 974	25 965	5 540	25 965	891	5 302	5 540	25 965			
Acque internazionali	Specie pelagiche <sup>(3)</sup>	4FA	Pescherecci con lenze e canne dakar			0 %	0 %	1 744	3 935	1 744	3 935			1 744	3 935		
	Grossi pelagici (tonno) <sup>(3)</sup>	4FB	Sciabiche			0 %	0 %	32 978	82 859	46 630	87 494			46 630	87 494		
Totale parziale								166 867	816 777	225 044	788 217			216 175	751 595		
Totale								179 469	987 586	234 626	953 091			225 757	916 469		

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

(\*) Compresa le stime in GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione, quando applicabile.

Gli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4F5, 4F6, espressi in GT sono definitivi. Nessun ulteriore adeguamento verrà effettuato al fine di tener conto della rimisurazione della flotta.

L'ultima e definitiva revisione degli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, 4F7, 4F8, 4F9, 4FA, 4FB, 4FC, 4FD, 4FF, 4FG, 4FH, 4FJ, 4FK, 4FL e 4FM, al fine di tener conto della rimisurazione della flotta, verrà completata entro la fine del 2004.

<sup>(1)</sup> Gli obiettivi per questo tipo di pesca verranno stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della decisione 97/413/CE del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Gli obiettivi in termini di capacità per il 1996 sono stati aumentati di 722 GT e di 4 500 kW, pari al 45 % del ritardo rispetto al POP III.

<sup>(3)</sup> Gli obiettivi per questo segmento potranno venir riesaminati non appena il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca avrà espresso un parere sulle nuove informazioni presentate dalla Francia.

**DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE**

	Stock	Segmento		Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997		Obiettivo 31.12.2002	
							GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*)	kW
Riunione	Specie demersali e pelagiche	4FC	<12 metri		0 %	0 %			811	12 475	1 000	15 000
	Specie pelagiche	4FD	Tonniere		0 %	0 %			1 200	6 500	4 400	11 000
	Specie pelagiche	4FE	Altri >12 metri		0 %	0 %			2 350	2 610	4 055	8 110
Totale parziale									4 361	21 585	9 455	34 110
Guyana	Specie demersali e pelagiche	4FF	<12 metri		0 %	0 %			325	4 369	400	5 250
	Crostacei	4FG	Pescherecci per gambero		0 %	0 %			6 526	19 726	6 526	19 726
	Specie pelagiche	4FH	Navi per la pesca d'altura		0 %	0 %			361	1 618	3 500	5 000
Totale parziale									7 212	25 713	10 426	29 976
Martinica	Specie demersali e pelagiche	4FJ	<12 metri		0 %	0 %			2 301	54 584	2 800	65 500
	Specie pelagiche	4FK	>12 metri		0 %	0 %			317	1 463	1 000	3 000
Totale parziale									2 618	56 047	3 800	68 500
Guadalupa	Specie demersali e pelagiche	4FL	<12 metri		0 %	0 %			3 400	87 522	4 100	105 000
	Specie pelagiche	4FM	>12 metri		0 %	0 %			200	868	500	1 750
Totale parziale									3 600	88 390	4 600	106 750
Totale									17 791	191 735	28 281	239 336

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

(\*) Compresa le stime in GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione, quando applicabile.

**GRECIA**

Zona	Stock	Segmento		Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997		Obiettivo 31.12.2002	
							GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*)	kW
Acque costiere		4D1	Picc. pesca cost. < 12 metri			0 %	37 238	355 703	36 884	370 358	36 884	370 358
Totale parziale							37 238	355 703	36 884	370 358	36 884	370 358
Mediterraneo	Specie demersali	4D2		DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %	28 800	112 329	24 927	95 976	24 927	95 976
Mediterraneo	Specie pelagiche	4D3	Gri-gri (ciancioli)	DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %	14 310	60 788	12 539	63 445	12 539	63 445
Mediterraneo	Spugne	4D4		DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %	201	1 157	175	1 202	175	1 202
Mediterraneo	Specie pelagiche e demersali	4D5	> = 12 metri  Sciabica da spiaggia (!)	DR: 0 % OF: 19 % Altri: 81 %	24 %	4,6 %	9 302 4 486	49 130 34 238	13 540 0	88 815 0	12 923 0	84 765 0
Acque internazionali	Specie demersali	4D6			0 %	0 %	19 307	36 315	32 462	37 751	32 462	37 751
Totale parziale							76 406	293 957	83 643	287 189	83 026	283 139
Totale							113 644	649 660	120 527	657 547	119 910	653 497

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

(\*) Compresa le stime in GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione, quando applicabile.

L'obiettivo in termini di stazza per il segmento 4D4, espressi in GT sono definitivi. Nessun ulteriore adeguamento verrà effettuato al fine di tener conto della rimisurazione della flotta.

L'ultima e definitiva revisione degli obiettivi in termini di stazza per il/i segmenti 4D1, 4D2, 4D3, 4D5 e 4D6, al fine di tener conto della rimisurazione della flotta, verrà completata entro la fine del 2004.

(!) Le navi che utilizzano le sciabiche da spiaggia sono state provvisoriamente inserite in questo segmento. Gli obiettivi potranno essere modificati in base a informazioni supplementari sulla ripartizione di queste navi tra i vari segmenti.

IRLANDA

Zona	Stock	Segmento		Attività di pesca	Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situzione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997				Obiettivo 31.12.2002				
								GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)	
Acque UE	Specie demersali e pelagiche	4G1	Polivalenti <sup>(1)</sup>		DR: 5,8 % OF: 11,9 % Altri: 82,3 %	36 %	6,4 %	41 879	161 232	48 769	173 027			45 648	161 953			
UE paesi terzi e acque internazionali	Specie pelagiche	4G2	Traino pelagico e ciancioli <sup>(4)</sup>	Sgombro IV, VI, VIIbc VIIefghjk	DR: 2 % OF: 19 % Altri: 79 %	30 %	6,3 %	20 254	38 893	22 308	33 473	6 001	7 405			5 623	6 939	
				Acque mauritane <sup>(2)</sup>													4 343	4 450
			Totali del segmento							20 254	38 893					36 363	47 873	9 966
	Pesce piatto specie demersali	4G3	Sfogliare <sup>(3)</sup>	Merluzzo bianco VIIa Passera e Sogliola VIIefghjk	DR: 7,9 % OF: 27,6 % Altri: 64,5 %	36 %	12,8 %	1 130	5 129	1 156	6 113	330	1 786	1 156	6 113	287	1 557	
				Totale				63 263	205 254	72 234	212 613			83 167	215 939			

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

(\*) Compresa le stime in GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione, quando applicabile.

L'ultima e definitiva revisione degli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4G1, 4G2 e 4G3, al fine di tener conto della rimisurazione della flotta, verrà completata entro la fine del 2004.

<sup>(1)</sup> Gli obiettivi del segmento polivalenti per l'1.1.1997 sono stati aumentati di 5 473 GT e di 28 447 kW per tener conto della capacità di navi precedentemente non immatricolate. Questi dati verranno riesaminati una volta disbrigate tutte le restanti domande di licenza.

<sup>(2)</sup> Gli obiettivi di capacità del presente segmento sono stati aumentati di 14 055 GT e di 14 400 kW per tener conto delle possibilità di pesca supplementari nelle acque della Mauritania e nelle acque africane occidentali contigue. Gli obiettivi in termini di sforzo di pesca per le acque comunitarie restano immutati. Gli obiettivi in termini di sforzo di pesca per le acque mauritane sono fissati considerando una attività di partenza dei pescherecci interessati di 309 giorni per anno. Questi obiettivi in termini di sforzo saranno riesaminati in base all'evoluzione delle attività di pesca.

<sup>(3)</sup> Durante il POP IV possono essere trasferite sino a 285 GT e 906 kW dall'obiettivo per il segmento polivalenti all'obiettivo per il segmento sfogliare, per consentire l'ammodernamento delle navi esistenti in tale obiettivo.

<sup>(4)</sup> L'obiettivo per il 1° gennaio 1997 è stato maggiorato di 4 434 kW, pari al 45 % del ritardo accumulato con il POP III.

ITALIA

Zona	Stock	Segmento		Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997		Obiettivo 31.12.2002	
							GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*)	kW
Zona costiera	Specie demersali e pelagiche	4H1	Picc. pesca costiera < 12 metri	DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %	9 818	80 845	10 704	79 994	10 704	79 994
Totale parziale							9 818	80 845	10 704	79 994	10 704	79 994
	Specie demersali e pelagiche	4H2	Strascico	DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %	82 115	410 198	64 152	312 437	64 152	312 437
Zona costiera	Specie demersali e pelagiche	4H3	Volanti	DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %	808	4 937	794	4 749	794	4 749
	Specie demersali e pelagiche	4H4	Piccoli ciancioli	DR: 0 % OF: 1 % Altri: 99 %	24 %	0,2 %	58 534	485 509	58 338	454 128	58 198	453 038
	Specie demersali	4H5	Draghe idrauliche	DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %	9 373	96 557	9 802	95 108	9 802	95 108
	Specie demersali e pelagiche	4H6	Polivalenti	DR: 0 % OF: 0,4 % Altri: 99,6 %	24 %	0,1 %	34 004	224 040	30 839	199 561	30 809	199 369
Mediterraneo	Specie demersali	4H7	Strascico	DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %	5 175	15 493	8 025	22 276	8 025	22 276
	Specie demersali	4H8	Polivalenti non da traino	DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %	2 065	8 449	6 301	23 696	6 301	23 696
	Specie pelagiche	4H9	Ciancioli per tonno	DR: 0 % OF: 55 % Altri: 45 %	24 %	13,2 %	3 157	12 258	3 548	13 574	3 080	11 782
	Specie demersali e pelagiche	4HA	Flotta per il pesce spada	DR: 0 % OF: 60 % Altri: 40 %	24 %	14,4 %	9 804	87 110	10 205	97 147	8 735	83 158

Zona	Stock	Segmento		Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997		Obiettivo 31.12.2002	
							GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*)	kW
Oceani	Specie demersali e pelagiche	4HB	Reti da traino e ciancioli	DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %	13 828	30 215	29 232	53 364	29 232	53 364
Totale parziale							218 863	1 374 766	221 236	1 276 040	219 129	1 258 978
Totale							228 681	1 455 611	231 940	1 856 034	229 833	1 338 972

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

(\*) Compresa le stime in GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione, quando applicabile.

L'ultima e definitiva revisione degli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4H1, 4H2, 4H3, 4H4, 4H5, 4H6, 4H7, 4H8, 4H9, 4HA and 4HB, al fine di tener conto della conto della rimisurazione della flotta, verrà completata entro la fine del 2004.

La situazione riveduta della flotta italiana al 1° gennaio 1992 e al 31 dicembre 1996 è stata definita in base ai risultati del gruppo di lavoro congiunto Commissione/Italia durante il periodo gennaio 1998 e febbraio 1999. La situazione suddetta ha ripercussioni sul calcolo degli obiettivi iniziali e finali del POP III. Gli obiettivi finali globali di quest'ultimo rappresentano gli obiettivi iniziali globali del POP IV. Gli obiettivi per segmento si fondano sulla ripartizione dei pescherecci tra i vari segmenti secondo la situazione al 1° gennaio 1997.

La capacità dei segmenti 4H7, 4H8 e 4H9 include barche da altri segmenti che sono state mal attribuite.

In totale 3 633 GT e 14 177 kW devono essere scorporati da questi segmenti e riallocati ad altri segmenti della flotta.

11 barche non sono allocati a nessun segmento. La loro capacità (578 GT e 2 341 kW) sarà aggiunta alla situazione all'1.1.1997 e gli obiettivi saranno adattati in conseguenza.

Le imbarcazioni del segmento 4HA che sono obbligate a cambiare da rete derivante (spadara) verso altri attrezzi da pesca dovranno pure cambiare il segmento di appartenenza, con conseguente riaggiustamento degli obiettivi.

PAESI BASSI

Zona	Stock	Segmentazione POP IV		Attività di pesca	Composizione delle catture	Tasso pilota	Riduzione ponderata	Situazione 1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997				Obiettivo 31.12.2002			
								GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)
Acque costiere		4J1	Piccola pesca costiera non a strascico			0 %	0 %	229	1 968	229	1 968			229	1 968		
Totale parziale								229	1 968	229	1 968			229	1 968		
Acque di paesi terzi, acque internazionali, acque UE	Pelagici e demersali	4J2	A. Reti da traino pelagiche (1)		RE = 5,97 % SS = 10,57 % Altri = 83,46 %	36 %	5,95 %	55 523	65 280	48 790 (2)	62 475 (3)	12 859	18 140	48 790	62 475	12 093	17 060
Acque UE	Pesce piatto, specie pelagiche e demersali	4J3	B. Cutter [ > 221 kW] (1)		RE = 69,99 % SS = 6,58 % Altri = 23,43 %	36 %	27,57 %	78 422	307 192	73 065	302 467 (4)	14 248	58 227	71 345	275 616	10 320	42 177
Acque UE	Pesce piatto, specie pelagiche e demersali	4J4	C. Eurocutter [ < = 221 kW] (1)		RE = 25,2 % SS = 0,2 % Altri = 74,6 %	36 %	9,14 %	13 447	41 142	13 427	41 529	2 497	7 630	13 427	41 529	2 269	6 933
Acque UE	Pesce piatto, specie pelagiche e demersali	4J5	D. Piccoli pescherecci (da traino) (1)		RE = 47,33 % SS = 0 % Altri = 52,67 %	36 %	17,04 %	221	2 279	213 (5)	2 245 (6)	40	432	213	2 245	33	359
Acque UE	Gamberetti	4J6	E. Nattanti adibiti alla pesca dei gamberetti (1)		Altri = 100 %	0 %	0 %	2 340	8 599	2 813	10 318			2 813	10 318		

Zona	Stock	Segmentazione POP IV		Attività di pesca	Composizione delle catture	Tasso pilota	Riduzione ponderata	Situazione 1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997				Obiettivo 31.12.2002			
								GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)
Acque UE	Stock fuori contingente	4J7	F. Tutti gli attrezzi		Altri = 100 %	0 %	0 %	8 886	28 603	8 703	29 010			8 703	29 010		
Totale parziale (A + B + C + D + E + F)								158 839	453 095	147 011	448 044	29 644	84 430	145 291	421 193	24 716	66 528
Totale								159 068	455 063	147 240	450 012	29 644	84 430	145 520	423 161	24 716	66 528

RE: rischio di esaurimento. SS: stocks sovrafruttato.

(\*) Compresa le stime in GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione, quando applicabile.

Gli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4J2, 4J3 e 4J4, espressi in GT sono definitivi. Nessun ulteriore adeguamento verrà effettuato al fine di tener conto della rimisurazione della flotta.

L'ultima e definitiva revisione degli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4J1, 4J5, 4J6 e 4J7, al fine di tener conto della rimisurazione della flotta, verrà completata entro la fine del 2004.

(<sup>1</sup>) Inclusi i «cv riservati», che sono gli obblighi d'investimento esistenti, gestiti nei limiti degli obiettivi.

(<sup>2</sup>) L'obiettivo per il 1996 è stato maggiorato di 5 509 TSL, pari al 45 % del ritardo dovuto al POP III.

(<sup>3</sup>) L'obiettivo per il 1996 è stato maggiorato di 2 295 kW, pari al 45 % del ritardo dovuto al POP III.

(<sup>4</sup>) L'obiettivo per il 1996 è stato maggiorato di 3 866 kW, pari al 45 % del ritardo dovuto al POP III.

(<sup>5</sup>) L'obiettivo per il 1996 è stato maggiorato di 7 TSL, pari al 45 % del ritardo dovuto al POP III.

(<sup>6</sup>) L'obiettivo per il 1996 è stato maggiorato di 28 kW, pari al 45 % del ritardo dovuto al POP III.

PORTOGALLO CONTINENTALE

Zona	Stock	Segmento		Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997		Obiettivo 31.12.2002	
							GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*)	kW
CIEM IXa	Specie demersali	4K1	Piccola pesca costiera < 12 metri				10 705	91 562	15 774	112 941	15 774	112 941
Totale parziale							10 705	91 562	15 774	112 941	15 774	112 941
CIEM IXa, IXb, X abd CECAF	Specie demersali	4K2	Attrezzi fissi <= 12 metri	DR: 13 % OF: 3 % Altri: 84 %	36 %	5,8 %	21 082	83 865	31 066	103 447	29 277	97 488
CIEM VIIIc, IXa e IXb	Specie demersali e lanzardo	4K3	Traino	DR: 10 % OF: 4 % Altri: 86 %	36 %	5,0 %	18 283	53 355	21 864	62 749	20 762	59 586
CIEM IXa	Piccoli pelagici	4K4	Sciabiche	DR: 88 % Altri: 12 %	36 %	31,7 %	7 774	36 342	12 833	56 527	8 768	38 619
Acque internazionali	Specie demersali e pelagiche	4K5	Polivalente Traino e palangaro		0 %	0 %	50 623	65 692	96 922	103 390	96 922	103 390
Totale parziale							97 762	239 254	162 685	326 113	155 728	299 084
Totale							108 467	330 816	178 459	439 054	171 502	412 025

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

(\*) Compresa le stime in GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione, quando applicabile.

L'ultima e definitiva revisione degli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4K1, 4K2, 4K3, 4K4, 4K5, 4K6, 4K7, 4K8, 4K9 e 4KA, al fine di tener conto della rimisurazione della flotta, verrà completata entro la fine del 2004.

**PORTOGALLO MADERA**

Zona	Stock	Segmento		Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997		Obiettivo 31.12.2002	
							GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*)	kW
CECAF	Specie demersali	4K6	Piccola pesca costiera < 12 metri				581	3 687	680	4 574	680	4 574
Totale parziale							581	3 687	680	4 574	680	4 574
CECAF e acque internazionali	Specie demersali e pelagiche	4K7	Attrezzi fissi > = 12 metri	DR: 0 % OF: 0 %	0 %	0 %	4 263	13 650	5 354	17 414	5 354	17 414
	Specie pelagiche	4K8	Sciabiche	DR: 0 % OF: 0 %	0 %	0 %	248	1 093	253	1 170	253	1 170
Totale parziale							4 511	14 743	5 607	18 584	5 607	18 584
Totale							5 092	18 430	6 287	23 158	6 287	23 158

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

(\*) Compresa le stime in GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione, quando applicabile.

L'ultima e definitiva revisione degli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4K1, 4K2, 4K3, 4K4, 4K5, 4K6, 4K7, 4K8, 4K9 e 4KA, al fine di tener conto della rimisurazione della flotta, verrà completata entro la fine del 2004.

**PORTOGALLO AZZORRE**

Zona	Stock	Segmento		Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997		Obiettivo 31.12.2002	
							GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*)	kW
CIEM X	Specie demersali	4K9	Piccola pesca costiera < 12 metri				2 256	17 043	2 721	20 815	2 721	20 815
Totale parziale							2 256	17 043	2 721	20 815	2 721	20 815
CIEM X e acque internazionali	Specie demersali e pelagiche	4KA	Attrezzi fissi > = 12 metri	DR: 0 % OF: 0 %	0 %	0 %	9 646	29 031	14 246	36 846	14 246	36 846
Totale parziale							9 646	29 031	14 246	36 846	14 246	36 846
Totale							11 902	46 074	16 967	57 661	16 967	57 661

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

(\*) Compresa le stime in GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione, quando applicabile.

L'ultima e definitiva revisione degli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4K1, 4K2, 4K3, 4K4, 4K5, 4K6, 4K7, 4K8, 4K9 e 4KA, al fine di tener conto della rimisurazione della flotta, verrà completata entro la fine del 2004.

## SVEZIA

Zona	Stock	Segmento		Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997				Obiettivo 31.12.2002			
							GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)
Baltico, Kattegat e Skagerrak		4M1	Piccola pesca costiera navi < 12 metri		0 %	0 %	7 774	90 328	7 974	92 328			7 974	92 328		
Totale parziale							7 774	90 328	7 974	92 328			7 974	92 328		
Kattegat, Skagerrak Mare del Nord	Gamberi e specie demersali	4M2	Traino	DR: 7,3 % OF: 0,0 % Altri: 92,7 %	36 %	2,6 %	5 619	22 560	5 850	23 560			5 696	22 941		
Baltico, Kattegat, Skagerrak, Mare del Nord e mare di Norvegia	Specie pelagiche	4M3	Traino, ciancioli (1)	DR: 1,8 % OF: 0,0 % Altri: 98,2 %	36 %	0,6 %	18 556	63 119	23 420	83 922			23 294	83 487		
Baltico, Kattegat, Skagerrak e mare del Nord	Merluzzo e scampi	4M4	Strascico	DR: 15,0 % OF: 73,0 % Altri: 12,0 %	36 %	31,7 %	15 481	64 494	11 975	49 741	2 301	9 451	11 975	49 741	1 572	6 457
Baltico	Merluzzo	4M5	Attrezzi fissi (2) navi > 12 metri	OF: 92,0 % Altri: 8,0 %	24 %	22,1 %	2 741	13 114	2 882	14 564			2 246	11 348		
Baltico	Salmone	4M6	Attrezzi fissi (2) Schiffe > 12 metri	DR: 58,0 % OF: 29,0 % Altri: 13,0 %	36 %	31,3 %	354	1 723	365	1 723			251	1 183		
Totale parziale							42 751	165 010	44 492	173 510	2 301	9 451	43 462	168 701	1 572	6 457
Totale							50 525	255 338	52 466	265 838	2 301	9 451	51 436	261 029	1 572	6 457

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

(\*) Compresa le stime in GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione, quando applicabile.

L'ultima e definitiva revisione degli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5 e 4M6, al fine di tener conto della rimisurazione della flotta, verrà completata entro la fine del 2004.

(1) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 97/413/CE del Consiglio e secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, la Commissione può autorizzare, su richiesta delle autorità svedesi, un aumento di capacità di questo segmento per lo sfruttamento di nuove possibilità di pesca per l'aringa del Baltico. I limiti per tale aumento di capacità verranno stabiliti in base a tutte le informazioni necessarie relativamente alla situazione degli stock dell'aringa del Baltico.

(2) Per questi due segmenti i dati relativi alla capacità sono provvisori e possono essere soggetti a modifiche, ad esempio in base a dati più precisi per quanto concerne la composizione delle catture e la ripartizione delle navi tra segmenti.

REGNO UNITO

Zona	Stock	Segmento		Attività di pesca	Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997				Obiettivo 31.12.2002					
								GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)		
		4N1	Piccola pesca costiera < 10 metri					20 120	286 367	21 721	286 154			21 721	286 154				
Totale parziale								20 120	286 367	21 721	286 154			21 721	286 154				
Acque UE	Specie pelagiche	4N2	Traino pelagico e ciancioli	Aringa Mare del Nord IV, VIIId	DR: 69 % OF: 3 % Altri: 28 %	36 %	25,92 %					1 855	3 841			1 374	2 845		
				Stock occ. di pelagici Vb, VI, VII exVIIId VIII	DR: 0 % OF: 65 % Altri: 35 %	24 %	15,60 %					5 567	11 524			4 699	9 726		
				Acque esterne (aringa atlantico-scandinava)										0	0			647 (!)	1 036 (!)
				Melù IV, VI, VII, VIII										0	0			522 (!)	644 (!)
				Totale segmento (!)								39 276	71 876	38 731	82 168	7 422	15 365	38 731	82 168

Zona	Stock	Segmento		Attività di pesca	Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997				Obiettivo 31.12.2002			
								GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)
Acque UE	Pesce piatto	4N3	Sfogliare	Pesce piatto IV	DR: 63 % OF: 1 % Altri: 36 %	36 %	23,04 %					4 207	15 529			3 238	11 951
				Pesce piatto VII, VI	DR: 11 % OF: 17 % Altri: 71 %	36 %	10,08 %					2 207	7 234			1 984	6 505
	Totale segmento (3)								27 378	117 616	27 395	103 054	6 414	22 763	27 395	103 054	5 222
Acque UE	Specie demersali	4N4	Strascico, sciabiche, scampi	Demersale IV, Vb, VI, VII, VIII	DR: 18 % OF: 29 % Altri: 53 %	36 %	16,9 %	116 581	400 127	134 059	422 876	32 361	98 210	134 059	422 876	26 885	81 593
Acque UE	Specie demersali e pelagiche	4N5	Lenze e reti		DR: 15 % OF: 13 % Altri: 72 %	36 %	9,97 %	16 431	51 977	16 848	67 364			15 168	60 646		
	Crostacei (e specie demersali)	4N6	Crostacei attrezzi fissi		DR: 1 % OF: 0 % Altri: 99 %	30 %	0,42 %	6 413	44 463	6 536	35 895			6 509	35 744		
Acque UE	Crostacei (e specie demersali)	4N7	Crostacei attrezzi mobili		DR: 1 % OF: 1 % Altri: 97 %	30 %	0,66 %	11 766	55 648	11 525	51 232			11 448	50 894		

Zona	Stock	Segmento		Attività di pesca	Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 1.1.1997				Obiettivo 31.12.2002			
								GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)
Acque UE	Specie demersali	4N8	Pesca in acque lontane	Acque UE (*)	DR: 5 % OF: 21 % Altri: 74 %	36 %	9,36 %	11 980	19 721	11 156	18 062	2 874	4 510	11 156	18 062	2 605	4 088
Acque internazionali				Acque esterne (²)	DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %			5 458	7 133	3 602	5 679			3 602	5 679		
Totale parziale								235 284	768 561	249 852	786 330			248 068	779 124		
Totale								255 404	1 054 928	271 573	1 072 484			269 789	1 065 278		

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

(\*) Compresa le stime in GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione, quando applicabile.

L'obiettivo in termini di stazza per il segmento 4N8, espressi in GT sono definitivi. Nessun ulteriore adeguamento verrà effettuato al fine di tener conto della rimisurazione della flotta.

L'ultima e definitiva revisione degli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4N1, 4N2, 4N3, 4N4, 4N5, 4N6 e 4N7, al fine di tener conto della rimisurazione della flotta, verrà completata entro la fine del 2004.

(¹) Gli obiettivi per il 2002 per queste attività di pesca si basano sui livelli di sforzo del 1996 e del 1997. Tali obiettivi possono essere riesaminati in base all'evoluzione di queste attività di pesca.

(²) Gli obiettivi in termini di capacità per il 1996 sono stati aumentati di 2 108 GT, pari al 45 % del ritardo del POP III.

(³) Gli obiettivi in termini di capacità per il 1996 sono stati aumentati di 1 782 GT e 11 914 kW, pari al 45 % del ritardo del POP III.

(⁴) Navi che pescano almeno per la metà del tempo in acque esterne. Gli obiettivi in termini di capacità per il 1996 sono stati aumentati di 560 GT e di 1 357 kW, pari al 45 % del ritardo del POP III.

(⁵) Navi che pescano esclusivamente al di fuori delle acque comunitarie. Gli obiettivi per questa attività di pesca sono provvisori e possono essere riesaminati in base alle disposizioni dell'articolo 8 della decisione 97/413/CE del Consiglio.

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 198 del 27 luglio 2002)*

A pagina 4, allegato C(a):

— aggiungere nella terza colonna dopo il codice NC 2008 99 45 i seguenti codici NC:

«2008 99 49  
2008 99 55  
2008 99 68  
2008 99 72  
2008 99 78  
2008 99 99  
2009 50 10  
2009 50 90  
2009 71 10  
2009 71 91  
2009 71 99  
2009 79 19  
2009 79 30  
2009 79 93  
2009 79 99»;

— aggiungere nella quarta colonna dopo il codice NC 2009 90 51 i seguenti codici NC:

«2009 90 59  
2009 90 96  
2009 90 98  
2204 30 10  
2206 00 39  
2206 00 59  
2302 50 00  
2306 90 19  
2308 00 90  
2309 10 51  
2309 10 90  
2309 90 10  
2309 90 31  
2309 90 41  
2309 90 51».

---

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 198 del 27 luglio 2002)*

Nell'allegato C(b)

— a pagina 18, prima colonna «N. d'ordine»:

*anziché:* «09.4878»,

*leggi:* «09.4874»;

— a pagina 19, seconda colonna «Codice NC»:

*anziché:* «ex 0707 00 05»,

*leggi:* «0707 00 05».

---